

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24530 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 07/08/2026

CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
OMESSA DISTRAZIONE
DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI
APPELLO
NECESSITÀ DELLA REITERAZIONE
DELLA RICHIESTA IN CASSAZIONE
PRINCIPIO DI DIRITTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6974/2026 R.G., proposto

DA

Romeo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiano Pezzani e dall' Avv. Simone Ferraro, entrambi con studio in Palmi (RC), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *fabiano.pezzani@coapalmi.-legalmail.it*), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore *pro tempore*, e Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*);

CONTRORICORRENTI

E

Regione Calabria, con sede in Catanzaro, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

INTIMATA

NONCHÈ

C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, in persona del Presidente della Giunta Camerale *pro tempore*;

INTIMATA

per la correzione di errore materiale nell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 4 agosto 2025, n. 22478;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8 luglio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

FATTI DI CAUSA

1. All'esito del giudizio promosso da Vincenzo Romeo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (entrambe costituite a mezzo della difesa erariale), nonché nei confronti della Regione Calabria e della C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria (entrambe intimate), per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024 (procedimento iscritto al n. 15188/2024 R.G.), l'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 4 agosto 2025, n. 22478, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito: a) ha condannato in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 2.903,00

per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; b) ha condannato in solido le controricorrenti e le intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

2. Vincenzo Romeo ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l'omessa distrazione delle spese del giudizio di appello in favore del suo difensore, nonostante la richiesta espressamente fattane nelle controdeduzioni e nelle memorie depositate in tale sede (*«In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore»*; *«In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., giusta nota spese che si deposita, redatta in conformità del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018»*).

3. Con avviso comunicato alle parti costituite, il ricorso è stato fissato per la trattazione all'adunanza camerale dell'8 luglio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva

formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6⁻³, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^{-Lav.}, 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre 2025, n. 34810; Cass., Sez. 3⁻, 13 maggio 2026, n. 13987).

3. Nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte ha pronunciato la condanna in solido delle parti soccombenti alla rifusione delle spese del giudizio di appello (oltre che del giudizio di legittimità) in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporre la distrazione a favore del difensore di quest'ultima, che ne aveva fatto richiesta nelle controdeduzioni e nelle memorie depositate nel giudizio di secondo grado.

4. Tuttavia, l'istanza di distrazione era stata esclusivamente proposta in tale sede, mentre nel ricorso per cassazione non vi era stata alcuna richiesta di distrazione (né per il grado di legittimità, né per i gradi di merito).

5. Ora, è convinzione del collegio che l'istanza di distrazione dovesse essere riproposta con il ricorso per cassazione, anche se riguardante soltanto le spese dei giudizi di merito.

Invero, la distrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo. Infatti, la distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura, prevista dall'art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo «*nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente*», dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione

nell'ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata. In assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6⁻³, 12 giugno 2019, n. 15857; Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2025, n. 9449).

6. Ne discende che l'istanza di distrazione, che era stata originariamente proposta nell'atto di instaurazione del (o di costituzione nel) giudizio di appello, deve essere riproposta con il ricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione.

Pertanto, si può enunciare il seguente principio di diritto: «La distrazione delle spese e dei compensi a favore del difensore con procura ex art. 93 cod. proc. civ. può essere disposta solo *«nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente»*, dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione nell'ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata. Ne discende che l'istanza di distrazione, che era stata originariamente proposta nell'atto di instaurazione del o di costituzione nel giudizio di appello, in caso di omessa pronuncia del giudice adito, deve essere riproposta con il ricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione».

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-*bis* cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 5079; Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553).

8. Da ultimo, si rammenta che il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza ex artt. 287 ss. cod. proc. civ., in quanto parte dell'originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto al pagamento del contributo unificato. Pertanto, in caso di infondatezza o inammissibilità della relativa istanza, non vi può essere luogo alla pronuncia prevista dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto